

Tribunale Roma Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 18-02-2020

Fatto - Diritto P.Q.M.

SOCIETA'

Assemblea ed impugnazione delle deliberazioni
(invalidità ed impugnazione delle deliberazioni)
Socio, in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

Sezione specializzata in materia di impresa

Sedicesima Sezione civile

letti gli atti e le deduzioni della parte,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 novembre 2019 (con concessione alle parti del termine di gg. 7 per il deposito di note e di gg. 7 per il deposito di repliche),

il Giudice, dott. Guido Romano,

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso proposto in data 16 ottobre 2019 nell'ambito della relativa causa di merito, il Sig. L.P. chiedeva al Tribunale di Roma di sospendere l'efficacia e/o l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della E. S.r.l. in data 30 luglio 2019 aventi ad oggetto il mutamento dell'organo gestorio della società e l'aumento di capitale della medesima.

Come evidenziato anche nell'atto di citazione proposto al fine di sentire dichiarare l'invalidità della delibera assunta dalla società convenuta in data 30 luglio 2019, il Sig. L.P. deduceva l'illegittimità di essa per: a) l'abuso della maggioranza in proprio danno, quale socio di minoranza; b) la violazione del principio di proporzionalità dell'aumento gratuito del capitale ovvero la violazione del diritto di opzione dell'attore, odierno ricorrente, ex art. 2481 bis c.c.; c) l'illegittima facoltà degli altri soci, L. e D., di sottoscrivere, mediante conferimento in denaro, la parte di aumento di capitale, da liberarsi mediante conferimento in natura, eventualmente non sottoscritta dal socio di minoranza; d) la sottostima del valore economico del cluster brevettuale e del marchio figurativo ideati dall'Arch. L. e dall'Ing. P., contenuta nella perizia di stima ex art. 2465 c.c. Infine, il ricorrente evidenziava anche l'esistenza del requisito del periculum in mora.

Con decreto del 22 ottobre 2019, il Tribunale sospendeva "l'efficacia e/o l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci della E. S.r.l. in data 30.07.2019" e fissava l'udienza per la conferma, modifica o revoca del presente decreto.

Costituitasi la E. S.r.l. la quale concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare, all'udienza del 4 novembre 2019, le parti procedevano alla discussione orale all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione (con concessione alle parti del termine di gg. 7 per il deposito di note e di gg. 7 per il deposito di repliche).

1. Premessa. Il contenuto delle deliberazioni assunte dall'assemblea della E. S.r.l. in data 30 luglio 2019.

Appare opportuno, prima di affrontare le questioni di diritto sottese alla domanda cautelare svolta dal Sig. L.P., ripercorrere le vicende che hanno interessato la società oggi resistente.

In data 9 marzo 2018 (atto a rogito del dott. N.V., rep. (...)), veniva costituita dai Sig.ri L.P. e F.L. la società E. S.r.l.; i due soci fondatori sottoscrivevano e versavano in denaro, in pari misura, l'intero capitale sociale (Euro 10.000,00) e l'amministrazione veniva affidata ad entrambi i soci, con firma disgiunta. In data 18 ottobre 2018 (atto a rogito del dott. N.V., rep. (...)), l'assemblea dei soci della E. s.r.l. decideva di aumentare il capitale sociale della Società ad Euro 50.000,00, e così l'Ing. P. e l'Arch. L. sottoscrivevano e versavano, sempre in denaro e sempre in pari misura, le nuove quote di partecipazione, sì da divenirne ciascuno titolare per nominali Euro 25.000,00. Successivamente, in data 1 marzo 2019, entrambi i soci fondatori cedevano ciascuno il 5% della propria quota di partecipazione alla società D. s.r.l., per nominali Euro 2.500,00 ciascuno, sicché, a fronte della cessione delle suddette quote, il capitale sociale della società risultava essere così suddiviso: a) una quota di nominali Euro 22.500,00 di titolarità dell'Ing. P., pari al 45%; b) una quota di nominali Euro 22.500,00 di titolarità dell'Arch. L., pari al 45%; c) una quota di nominali Euro 10.000,00 di titolarità della D., pari al 10%.

In data 30 luglio 2019, l'assemblea della società deliberava di eseguire una operazione di aumento del capitale a pagamento in forza della quale i soci Sig.ri L.P. e F.L. avrebbero dovuto conferire alla società un marchio figurativo ed il diritto di autore su un brevetto industriale (in comproprietà di entrambi) ed il socio D. s.r.l. un importo in denaro già corrisposto in conto futuro aumento di capitale.

Più nel particolare, l'assemblea deliberava: "1) di approvare la situazione patrimoniale redatta dall'Organo Amministrativo al 30 giugno 2019, allegata al presente atto sub "A", dalla quale non risultano perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.; 2) di dar luogo ad un aumento a pagamento scindibile, con conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, del capitale sociale del valore nominale complessivo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), dunque da Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), mediante sottoscrizione con le modalità di cui appresso da parte dei soci, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta; 3) di stabilire che l'aumento di capitale come sopra deliberato dovrà essere sottoscritto entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, al fine di consentire a tutti soci di sottoscrivere il deliberato aumento di capitale in proporzione alle rispettive partecipazioni ad oggi possedute; 4) di stabilire che la parte di aumento del capitale sociale eventualmente non sottoscritta da alcuno dei soci potrà essere sottoscritta da parte degli altri soci, in proporzione alla partecipazione dagli stessi rispettivamente posseduta; 5) di stabilire per il deliberato aumento il termine finale di ulteriori 30 (trenta) giorni dalla scadenza del primo termine di cui al precedente punto 3), per consentire ai soci

di sottoscrivere la parte inoptata dell'aumento come sopra deliberato in proporzione alle quote rispettivamente possedute".

A questo punto, per come si legge nel relativo verbale, il Presidente faceva presente che i soci Sig. F.L. e D. s.r.l. avevano entrambi dichiarato di voler sottoscrivere la parte di capitale in aumento come sopra deliberato, in proporzione alla partecipazione dagli stessi rispettivamente posseduta, stante le dichiarazioni sopra rese, con le seguenti modalità: "a) il socio sig. L.F., per Euro 135.000,00, pari al 45% del capitale sociale in aumento come sopra deliberato, mediante conferimento in natura della propria quota indivisa pari al 50% della proprietà della licenza d'uso esclusivo del suindicato Marchio figurativo "Mn EMME ALLA ENNE Modular Building Systems" e del diritto d'autore relativo al Cluster Brevettuale composto dai citati n. 3 (tre) Brevetti industriali, il cui valore complessivo ammonta ad Euro 270.000,00 sulla base della relazione di stima redatta a norma dell'art. 2465 cod. civ. dal Dott. A.P. ed allegata sub "B"". Quindi "il socio sig. L.F., al fine di procedere seduta stante al collocamento del capitale in aumento come sopra deliberato per la parte allo stesso spettante ed alla contestuale ed integrale liberazione dello stesso in proporzione alla partecipazione posseduta, dichiara di sottoscrivere la quota di capitale fino a concorrenza del valore di Euro 135.000,00; ed a tale titolo conferisce, con ogni garanzia di legge, nella Società "E. S.R.L.", che, come sopra rappresentata, a tale titolo accetta ed acquista (...); b) Il socio "D. S.R.L.", per Euro 30.000,00, pari al 10% del capitale sociale in aumento come sopra deliberato, mediante passaggio al capitale di corrispondente parte della riserva disponibile denominata "Vers. Soci c/fut. A.C. soc.", iscritta nella situazione patrimoniale redatta al 30 giugno 2019 allegata al presente atto sub "A" riserva costituita dai versamenti in conto futuro aumento capitale di complessivi Euro 145.232,00, e precisamente mediante passaggio a capitale di corrispondente parte del versamento di complessivi Euro 100.000,00 versati dal detto socio "D. S.R.L."".

Infine, nella delibera oggi impugnata veniva ulteriormente previsto: "6) che la restante parte dell'aumento scindibile a pagamento del capitale sociale, come sopra deliberato, pari ad Euro 135.000,00, è riservata in primo luogo al socio sig. P.L., che avrà dunque il diritto di sottoscriverla in tutto o in parte entro 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese di cui al precedente punto 3) mediante conferimento in natura della sua quota indivisa pari al 50% dei beni immateriali conferita con il presente atto dall'altro socio sig. L.F.; in secondo luogo, l'eventuale parte inoptata dell'aumento inutilmente offerta in opzione al detto socio sig. P.L., potrà essere sottoscritta entro il termine finale di ulteriori 30 (trenta) giorni dalla scadenza del primo termine di cui al precedente punto 3), da parte degli altri soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute o secondo i diversi accordi che tra loro e la Società saranno presi nel termine finale come sopra determinato, mediante versamenti in denaro o impiego parziale o totale della parte residua della riserva disponibile denominata "Vers. Soci c/fut. A.C. soc."".

Sotto altro profilo, l'assemblea della E. S.r.l. deliberava di mutare l'organo gestorio della medesima mediante revoca dei co-amministratori (arch. F.L. ed ing. L.P.) e nomina di un amministratore unico, individuato nella persona del Sig. F.L..

Nell'ambito del relativo giudizio di merito, il Sig. L.P. ha chiesto al Tribunale di disporre, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione delle deliberazioni adottate in data 30 luglio 2019 tanto nella parte in cui è stata disposta l'operazione sul capitale quanto nella parte in cui è stata mutata la composizione dell'organo gestorio.

Ciò posto, come già evidenziato anche nell'atto di citazione proposto al fine di sentire dichiarare l'invalidità delle delibere assunte dalla società convenuta in data 30 luglio 2019, il Sig. L.P. deduceva l'illegittimità di esse per: a) l'abuso della maggioranza in proprio danno,

quale socio di minoranza; b) la violazione del principio di proporzionalità dell'aumento gratuito del capitale ovvero la violazione del diritto di opzione dell'attore, odierno ricorrente, ex art. 2481 bis c.c.; c) l'illegittima facoltà degli altri soci, L. e D., di sottoscrivere, mediante conferimento in denaro, la parte di aumento di capitale, da liberarsi mediante conferimento in natura, eventualmente non sottoscritta dal socio di minoranza; d) la sottostima del valore economico del cluster brevettuale e del marchio figurativo ideati dall'Arch. L. e dall'Ing. P., contenuta nella perizia di stima ex art. 2465 c.c. Infine, il ricorrente evidenziava anche l'esistenza del requisito del periculum in mora.

2. La deliberazione di mutamento dell'organo gestorio.

Va in primo luogo osservato che la deliberazione afferente al mutamento dell'organo gestorio è stata sostituita con altra del 31 ottobre 2019 la quale ha, comunque, confermato la revoca dei precedenti amministratori (Sig.ri L.P. e F.L.) e la nomina del solo Sig. F.L. ad amministratore unico.

Va preliminarmente osservato come, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2378 c.c., l'annullamento della deliberazione (e, quindi, anche la sua sospensione) non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

Sul punto, è stato precisato, ai fini del consolidamento dell'effetto sostitutivo, che i soci devono manifestare espressamente un chiaro intento soppressivo del vizio da cui era affetta la precedente deliberazione e la volontà di sostituire la precedente delibera con un'altra esente da vizi (Trib. Bologna, 18 agosto 2005). In altre parole, è essenziale che il rapporto tra le due delibere riveli che lo scopo perseguito dai soci (quello di sostituire la precedente deliberazione che si sospetta essere viziata) sia stato effettivamente raggiunto, mentre non può escludersi che la seconda delibera abbia un contenuto o un oggetto più ampio di quello della delibera sanata.

Sotto il profilo processuale, si evidenzia, poi, che al giudice spetta comunque di valutare la validità della deliberazione sostitutiva: solo dopo avere incidentalmente valutato l'assenza di vizi che afferiscono alla seconda deliberazione, il giudice potrà ritenere esistente l'effetto sostitutivo e dichiarare la cessazione della materia del contendere (e, quindi, soprassedere sulla richiesta di sospensiva).

Ebbene, nel caso di specie, la deliberazione del 31 ottobre 2019 appare effettivamente esente da vizi. Nel corso della riunione assembleare, infatti, il presidente dell'assemblea ha dato atto che il Sig. L.P. aveva impugnato la precedente deliberazione del 30 luglio 2019 e che il Tribunale aveva provveduto (inaudita altera parte) a sospenderne gli effetti. L'assemblea veniva quindi invitata, come da ordine del giorno, alla ratifica o alla conferma della precedente deliberazione: all'esito della discussione, la medesima assemblea deliberava di procedere al cambio del sistema di amministrazione, revocava i precedenti amministratori e nominava, quale amministratore unico, il Sig. F.L..

Ciò posto, non ravvisandosi, allo stato della cognizione non solo sommaria, ma anche incidentale, devoluta a questo Giudice, vizi afferenti alla deliberazione del 31 ottobre 2019, sostitutiva, per tale parte, della precedente, deve dichiararsi improcedibile il ricorso cautelare proposto dal Sig. L.P. volto alla sospensione della deliberazione dell'assemblea della E. S.r.l. nella parte in cui questa deliberava di mutare l'organo gestorio della medesima mediante revoca dei co-amministratori (arch. F.L. ed ing. L.P.) e nomina di un amministratore unico, individuato nella persona del Sig. F.L..

3. L'operazione di aumento del capitale sociale della E. S.r.l.

Richiamato quanto sopra in ordine alla struttura della deliberazione con la quale la società oggi resistente ha svolto l'operazione sul capitale, ritiene il Tribunale che le censure che il Sig. L.P. ad essa muove possano essere valutate complessivamente e che esse siano fondate per i motivi che si vanno ad esporre.

La questione giuridica sottesa alla presente controversia si sostanzia nel valutare la possibilità ed i limiti entro i quali una società di capitali possa disporre un aumento del capitale sociale prevedendo che i conferimenti vengano eseguiti da uno o più soci in natura e con la conseguente possibilità, per gli altri soci, di sottoscrivere, esercitando il diritto di prelazione, l'inoptato, conferendo (non più i beni in natura, ovviamente, ma) denaro.

Ebbene, l'art. 2481 bis c.c. - che disciplina, in via generale l'aumento di capitale di società a responsabilità limitata mediante nuovi conferimenti - al quarto comma prevede che, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2464 c.c.

Sebbene manchi una disciplina esaustiva dei conferimenti in natura in sede di aumento di capitale, deve ritenersi, sulla base della richiamata disposizione codicistica, che, in linea generale, sia ben possibile per il socio di partecipare all'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti. Sempre in via generale, può dirsi che nulla osta a che un determinato conferimento in natura sia previsto nella stessa deliberazione di aumento di capitale.

Tuttavia, appare del tutto evidente come un socio non possa essere "costretto" a conferire beni di sua esclusiva proprietà, risolvendosi diversamente la deliberazione in una sorta di "espropriazione" del bene del socio. Ciò è tanto più vero sol che si consideri che una determinata deliberazione di aumento di capitale ben potrebbe essere assunta a maggioranza del capitale e non all'unanimità, con la conseguenza che il socio che intendesse partecipare all'aumento di capitale non avrebbe altra strada che conferire proprio quel bene indicato nella deliberazione.

Ciò posto, proprio al fine di evitare l'incongruenza ora accennata, è necessario individuare i limiti sistematici che presidiano una simile opzione.

Ebbene, ritiene il Tribunale che - ferma restando l'ammissibilità, in generale, del conferimento in natura in sede di aumento di capitale e ferma restando la possibilità di strutturare l'operazione nel senso che è rimesso al socio partecipare all'aumento conferendo, alternativamente e a sua scelta, un bene ovvero il denaro corrispondente al valore economico di quello (sulla base della perizia redatta con riferimento) - tali limiti vadano rintracciati nella impossibilità di disporre un aumento di capitale scindibile e con la possibilità per gli altri soci di esercitare la prelazione sull'inoptato.

Infatti, ove sia disposto dall'assemblea che un determinato socio possa partecipare all'aumento mediante conferimento di uno specifico bene di proprietà del socio medesimo, ma a tale operazioni non si ricollegli, per gli altri soci, la possibilità di acquistare l'inoptato mediante versamenti in denaro e, più in generale, non si ricollegli l'efficacia dell'intera operazione in caso di diniego del socio a conferire quello specifico bene, appare del tutto evidente come, al rifiuto del socio, non conseguirebbe nessuno svantaggio attesa che l'intera operazione sarebbe posta nel nulla.

Al contrario, la "libertà" (che deve essere sempre assicurata) del socio rispetto ad un conferimento in natura viene ad essere minata allorché l'operazione venga ad essere strutturata come scindibile e quando agli altri soci venga ad essere riservata la possibilità di esercitare la prelazione sull'inoportato.

In tal caso, infatti, il socio è posto di fronte all'alternativa tra perdere la proprietà sul bene e mantenere "intatta" la propria partecipazione al capitale sociale della società ovvero perdere o vedersi diluita la partecipazione al capitale e mantenere la proprietà sul bene che la società gli chiede di conferire.

Non essendo possibile, per ragioni di carattere sistematico, porre il socio dinanzi ad una simile alternativa, l'intera operazione diviene così illegittima.

E proprio tale ipotesi si è verificata nel caso di specie, laddove la delibera prevedeva che, per partecipare all'aumento, il Sig. L.P. fosse "obbligato" a conferire un determinato bene e che agli altri soci fosse consentito di esercitare la prelazione ove egli si fosse rifiutato di trasferire la proprietà del bene alla società. Appare, infatti, del tutto evidente come, nella fattispecie, il solo modo, per il Sig. L.P., di mantenere intatta la sua partecipazione al capitale sociale fosse quello di perdere la proprietà del bene.

Ciò posto, a dire della società convenuta, la legittimità della deliberazione deriverebbe dalla circostanza che il suo contenuto sarebbe stato del tutto conforme agli obblighi assunti, tanto dal Sig. L.P. quanto dal Sig. F.L., con la sottoscrizione di due patti parasociali.

Effettivamente, tali patti, depositati in atti, prevedevano espressamente che i Sig.ri L.P. e F.L. si impegnavano a deliberare un aumento di capitale sociale per conferimento al patrimonio della società E. s.r.l. dei brevetti industriali e del marchio ivi indicati, all'epoca detenuti da loro stessi in comproprietà al 50%.

Tuttavia, come è noto, i patti parasociali impegnano i patiscienti soltanto nei loro reciproci rapporti e non possono determinare il comportamento di essi nei confronti della società.

È stato, infatti, osservato che i patti parasociali costituiscono convenzioni atipiche che si pongono sul "piano parasociale", in quanto riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono destinati ad operare, distinto dal "piano sociale", concernente invece l'organizzazione della società e non direttamente investito da quei patti (Cass., 7 maggio 2014, n. 9846). D'altra parte, costituisce oggi un dato ormai acquisito che i patti parasociali destinati a disciplinare in via convenzionale il modo di esercizio di diritti e facoltà dei soci in relazione ad una determinata società non sono, in via di principio, vietati dall'ordinamento (cfr. Cass., 23 novembre 2001, n. 14865). I patti parasociali sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea.

Il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere "parasociale" e, conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità ipso facto), sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché

al socio non è in alcun modo impedito (recte: non può essere in alcun modo impedito) di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto (Cass., 22 marzo 2010, 6898; Cass., 5 marzo 2008, n. 5963).

Tanto chiarito, la circostanza che il Sig. L.P. avesse stipulato un patto parasociale con gli altri soci impegnandosi a deliberare un aumento di capitale ed a conferire il diritto di proprietà sui beni ivi indicati rimane del tutto indifferente ai fini della valutazione concernente la validità della deliberazione di aumento di capitale che, al contrario, costituisce un atto proprio della società (e non dei soci). Altrimenti detto, la validità della deliberazione oggi impugnata - validità che deve essere esclusa sulla base delle regole che presidono l'organizzazione societaria - non può essere in alcun modo "recuperata" in ragione di patti parasociali eventualmente sottoscritti dai soci medesimi.

4. Il giudizio comparativo previsto dall'art. 2378 quarto comma c.c.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2378 quarto comma c.c., il giudice investito della domanda di sospensione cautelare provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In altre parole, ferma l'esigenza di valutare l'esistenza del *fumus boni iuris* della impugnazione della deliberazione in questione, il legislatore ha inteso declinare in modo particolare il giudizio sul *periculum in mora*. Il legislatore ha introdotto una sostanziale deroga al principio generale per il quale il *periculum in mora* va valutato con riferimento alla posizione soggettiva di colui che chiede la cautela così amplificando, anche sotto questo profilo, la tutela della stabilità degli atti societari che può giungere a conservare l'efficacia di una deliberazione che, sia pure sulla base della cognizione sommaria devoluta al giudice della cautela, appare adottata in violazione della legge o dello statuto.

In altre parole, la norma richiede la valutazione della sussistenza di un nesso causale fra l'esecuzione (ovvero la protrazione dell'efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto e implica l'apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia al socio impugnante sia alla società, dalla esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata. Così, il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera potrà essere concesso soltanto ove si ritenga prevalente, rispetto al corrispondente pregiudizio che potrebbe derivare alla società per l'arresto subito alla sua azione, il pregiudizio lamentato dal socio.

Ebbene, nel caso di specie, appare prevalente il danno che il socio subirebbe dall'esecuzione della deliberazione invalida rispetto al danno che la società subirebbe dalla sua sospensione.

Infatti, nel caso in cui non fosse disposta la sospensione dell'efficacia della deliberazione, il socio sarebbe posto di fronte all'alternativa, già sopra evidenziata, tra la perdita del bene e la diluizione della propria quota, subendo un danno, anche grave, in entrambe le ipotesi. Al contrario, la società non sembra subire alcun danno dalla sospensione della deliberazione: infatti, a prescindere dalla considerazione che la società vedrebbe protratta l'efficacia di una deliberazione incidente sulle maggioranze sociali per tutto il tempo necessario per lo svolgimento del presente procedimento (e delle relative impugnazioni) vedendosi poi costretta, a seguito del probabile annullamento, a ripristinare lo status quo ante, la società ben potrebbe integrare o sostituire la deliberazione impugnata prevedendo la possibilità per i soci (o almeno per il Sig. L.P.) di conferire direttamente in danaro.

5. Conclusioni.

In conclusione, attesa l'intervenuta sostituzione, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso cautelare proposto dal Sig. L.P. volto alla sospensione della deliberazione, assunta dall'assemblea della E. S.r.l. in data 30 luglio 2019, nella parte in cui questa deliberava di mutare l'organo gestorio della medesima mediante revoca dei co-amministratori (arch. F.L. ed ing. L.P.) e nomina di un amministratore unico, individuato nella persona del Sig. F.L..

Ritenuta, invece, l'illegittimità della restante parte della deliberazione, deve essere confermato per il resto il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 22 ottobre 2019 e, per l'effetto, deve essere sospesa l'efficacia e l'esecuzione della deliberazione, assunta dall'assemblea dei soci della E. S.r.l. in data 30 luglio 2019, nella parte in cui questa deliberava l'aumento di capitale.

Trattandosi di giudizio cautelare proposto nell'ambito del giudizio di impugnazione, ogni determinazione in ordine alle spese deve essere rimessa all'esito del predetto giudizio.

P.Q.M.

- dichiara improcedibile il ricorso cautelare proposto dal Sig. L.P. volto alla sospensione della deliberazione, assunta dall'assemblea della E. S.r.l. in data 30 luglio 2019, nella parte in cui questa deliberava di mutare l'organo gestorio della medesima mediante revoca dei co-amministratori (arch. F.L. ed ing. L.P.) e nomina di un amministratore unico, individuato nella persona del Sig. F.L.;

- conferma per il resto il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 22 ottobre 2019 e, per l'effetto, sospende l'efficacia e l'esecuzione della deliberazione, assunta dall'assemblea dei soci della E. S.r.l. in data 30 luglio 2019, nella parte in cui questa deliberava l'aumento di capitale;

- spese al merito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2020.